



CITTA' DI MINTURNO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Ordinanza Sindacale

Ord n 82 del 12/08/2020	Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio. Divieto di accensione fuochi e falò il 14 ed il 15 Agosto 2020.
----------------------------	---

IL SINDACO

Visto che negli anni passati, sul litorale di Minturno nelle frazioni di Scauri e Marina di Minturno, durante la notte tra il 14 e il 15 Agosto, si sono svolti bivacchi ed accensione fuochi e falò, organizzati autonomamente da parte dei partecipanti, privi di autorizzazione e senza avvisare le autorità locali e gli enti competenti;

Visto che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni;

Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui dell'attività di accensione di fuochi e falò e per l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;

Ritenuto, quindi, dover vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò nella notte tra il 14 e 15 agosto c.a.;

Considerato:

- che quest'anno la situazione è aggravata dalla presenza dell'epidemia COVID-19;
- che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale, al fine di tutelare i cittadini;
- che occorre far rispettare le prescrizioni imposte dal DPCM del 07/08/2020 nonché quelle disposte con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 10.08.2020 n. Z00056;

Considerato che:

- l'art.54 comma. 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- l'art. 54 c. 4 bis, così come modificato dal decreto legge 20 febbraio 2017 in fase di conversione, dispone "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"

Visti

- l'art.3 comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui "(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, () dell'ambiente, (...)";
- l'art. 31 della L. 22 dicembre 2011 n.214, in base al quale: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute e dei beni culturali";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)"

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento.

Dato atto, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs., 267/2000 e s.m.i., è esecutivo dalla notificazione all'interessato e/o pubblicazione all'albo pretorio online e trova applicazione dal 14 fino al 15 agosto 2020 fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato delle criticità cui è diretto a porre riparo;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti del destinatario del provvedimento stesso;

Visto:

- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;
- L'Ordinanza Balneare n. 35 del 28/05/2018;
- Che copia della presente è stata trasmessa via pec alla Prefettura di Latina in data 11/08/2020

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa: dalle ore 19.00 del giorno 14 Agosto 2020 alle ore 08.00 del giorno 15 Agosto 2020:

- il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio;
- il divieto di accensione fuochi e falò, di effettuare manifestazioni autonome di qualsiasi tipo, se non espressamente autorizzate dalle autorità competenti, su tutti gli arenili del litorale del Comune di Minturno (frazioni di Scauri, Marina di Minturno, ecc.).

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni delle prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da € 50,00 a € 300,00.

DISPONE

che la presente Ordinanza: pubblicata all'Albo online per 15 giorni consecutivi;

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è il Dott. Antonio Di Nardo.
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio



Il Sindaco
Dott. Gerardo STEFANELLI